



COMMERCIALISTI
CONSULENTI D'IMPRESA



Viale dell'Industria n. 9 - 35013 CITTADELLA (PD)
tel. +39 049 7968933 - fax +39 049 7968999
info@ferrostudio.it - www.ferrostudio.it

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Informativa n. 19

del 24 maggio 2010

Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Approvazione dei nuovi modelli INTRA-12 e INTRA-13 - Soggetti obbligati alla pre- sentazione, modalità e termini

INDICE

1	Premessa	2
2	Nuovo modello INTRA-12	2
2.1	<i>Soggetti obbligati alla presentazione</i>	2
2.2	<i>Decorrenza</i>	2
2.3	<i>Modalità e termini di presentazione</i>	2
2.4	<i>Regime transitorio</i>	3
3	Nuovo modello INTRA-13	3
3.1	<i>Soggetti obbligati alla presentazione</i>	3
3.2	<i>Decorrenza</i>	3
3.3	<i>Modalità e termini di presentazione</i>	3

1 PREMESSA

Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2010, sono state recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie:

- 12.2.2008 n. 2008/8/CE, in materia di luogo delle prestazioni di servizi;
- 16.12.2008 n. 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.

In particolare, sono state modificate le disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA.

Conseguentemente, il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010 ha approvato i nuovi modelli INTRA-12 e INTRA-13, con le relative istruzioni di compilazione, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (le specifiche tecniche sono state aggiornate il 21.5.2010).

2 NUOVO MODELLO INTRA-12

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

Il nuovo modello INTRA-12 deve essere utilizzato:

- dagli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72), che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000,00 euro o che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti;
- dagli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72), che effettuano acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, assumendo il ruolo di debitori dell'imposta ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72 (*reverse charge*);
- dagli enti non commerciali soggetti passivi IVA, limitatamente alle suddette operazioni realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, per le quali sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta.

Tali soggetti devono compilare il modello INTRA-12 per dichiarare all'ufficio competente, in relazione al proprio domicilio fiscale:

- l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente;
- l'ammontare dell'imposta dovuta;
- l'imposta versata, con gli estremi del relativo versamento.

2.2 DECORRENZA

I nuovi modelli INTRA-12:

- sostituiscono quelli approvati con il DM 16.2.93;
- devono essere utilizzati a decorrere dall'1.6.2010.

2.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I nuovi modelli INTRA-12 devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.);
- sulle base delle specifiche tecniche approvate dal suddetto provv. 16.4.2010 e successive modifiche;
- entro la **fine del mese successivo** a quello di registrazione degli acquisti.

Il nuovo modello INTRA-12 deve quindi essere utilizzato per la prima volta per l'effettuazione della dichiarazione relativa al mese di maggio 2010, da presentare entro il **30.6.2010**.

2.4 REGIME TRANSITORIO

In via transitoria, i soggetti che hanno posto in essere acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, assumendo il ruolo di debitori dell'imposta ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72 (*reverse charge*), devono presentare i modelli INTRA-12:

- relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2010;
- entro il **30.6.2010**.

Le suddette dichiarazioni vanno ripresentate integralmente solo se nei mesi da gennaio ad aprile 2010 sono state poste in essere operazioni i cui dati non potevano essere esposti nei precedenti modelli INTRA-12.

3 NUOVO MODELLO INTRA-13

3.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

Il nuovo modello INTRA-13 deve essere utilizzato:

- dagli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta, fino al raggiungimento del limite di 10.000,00 euro e in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti;
- per dichiarare all'ufficio competente, in relazione al proprio domicilio fiscale, l'ammontare dell'acquisto in corso di effettuazione e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.

Superamento della soglia di 10.000,00 euro

Al superamento del suddetto limite di 10.000,00 euro è necessario richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, mediante la presentazione del modello AA7/10, al fine di effettuare il pagamento in Italia dell'IVA su tali acquisti.

3.2 DECORRENZA

I nuovi modelli INTRA-13:

- sostituiscono quelli approvati con il DM 16.2.93;
- devono essere utilizzati a decorrere dall'1.6.2010.

3.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I nuovi modelli INTRA-13 devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.);
- sulle base delle specifiche tecniche approvate dal suddetto provv. 16.4.2010 e successive modifiche;
- **anteriormente** all'effettuazione di ogni acquisto intracomunitario.